

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9 DEL ____ 2023

Deliberazione n. ____ del ____ 2023

Vertenza sul ricalcolo della retribuzione feriale: ratifica accordi sindacali dell'11 e 13 ottobre 2023.

ALLEGATI:

- All. 1) Accordo aziendale sottoscritto l'11 ottobre 2023 con le OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO e SINAI;
- All. 2) Accordo aziendale sottoscritto il 13 ottobre 2023 con l'O.S. di FIT-CISL;
- All. 3) nota del 16 ottobre 2023, prot. az. n. 17035, a firma del Segretario Aziendale della FAISA-CISAL.

Il Direttore Generale f.f., unitamente al Direttore Tecnico e d'Esercizio ed al Direttore Amministrativo f.f., propone quanto segue:

- ✓ la vertenza del ricalcolo della retribuzione feriale, che fonda le proprie origini nella disputa giurisprudenziale relativa all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (secondo cui al lavoratore in ferie spetterebbe un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro), prese avvio sin dal 2019 quando, per il tramite delle OO.SS., furono presentati al protocollo aziendale un elevato numero di ricorsi gerarchici aventi ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme non incluse nel trattamento retributivo percepito durante i periodi di fruizione delle ferie;
- ✓ ai ricorsi gerarchici presentati nel 2019 non seguirono i relativi ricorsi giudiziari e, anche in considerazione dello scoppio della pandemia da COVID 19, negli anni a seguire il tutto sembrava aver quasi subito una battuta di arresto;
- ✓ la questione della retribuzione feriale è stata successivamente disciplinata, a regime, nell'Accordo Nazionale del 10 maggio 2022 (che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2022, il riconoscimento di una indennità, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondersi ai lavoratori nelle giornate di ferie), ma nulla è stato tuttavia stabilito in merito al ricalcolo della retribuzione per le ferie fruito prima del 1° luglio 2022 e la questione, quindi, è rimasta priva di definizione in sede nazionale;
- ✓ in considerazione di ciò, nell'estate del 2022 le OO.SS. hanno notificato al protocollo aziendale ulteriori ricorsi gerarchici aventi ad oggetto la controversia in esame per il periodo pregresso;

KYMA

MOBILITÀ

- ✓ nell'ambito della vertenza sul ricalcolo della retribuzione feriale si è inserita, altresì, la questione del nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro;
- ✓ infatti, secondo la Corte di Cassazione (vedasi sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022) per effetto della legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero) la prescrizione non decorre più in costanza di rapporto di lavoro, con la conseguenza che per tutti quei diritti che non risultano prescritti alla data di entrata in vigore della legge richiamata il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n. 4 e 295 del c.c.;
- ✓ data la delicatezza della questione, l'Azienda ha avviato la trattativa con le OO.SS., sin dal mese di novembre 2022, anche se la stessa ha subito una battuta di arresto a causa di un lungo periodo di agitazione sindacale in materia di sicurezza sul lavoro;
- ✓ tenuto conto della complessità della materia e dei riflessi di carattere economico della vertenza, con deliberazione n. 131, assunta il 22 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha conferito incarico all'Avvocato Antonella Loiacono, dello Studio Massimo Matena & Associati di Bari, per l'emissione di un parere pro-veritate, con particolare riferimento alla questione attinente al termine prescrizione ed alle voci retributive rientranti nella determinazione della base di calcolo del quantum da proporre alle organizzazioni sindacali;
- ✓ all'Avvocato Loiacono è stato affidato, altresì, l'incarico di offrire assistenza legale alla Direzione aziendale durante l'iter delle trattative sindacali per addivenire alla sottoscrizione di un accordo alle condizioni economicamente più vantaggiose per la Società, ivi compresa la stesura sia dell'eventuale accordo sindacale che dell'atto conciliativo da sottoporre alle OO.SS. a definizione della vertenza;
- ✓ con nota del 2 febbraio 2023, prot. az. n. 2.035, il Presidente della Società ha conferito mandato all'Avvocato Loiacono e, in ossequio all'incarico ricevuto, il successivo 10 febbraio 2023, prot. az. n. 2.606, il legale ha inoltrato il parere pro-veritate, riservandosi, a seguito della disamina degli accordi aziendali vigenti, di inviare ulteriori precisazioni in merito alla possibile inclusione, nel calcolo della retribuzione feriale, degli emolumenti erogati dalla Società in esecuzione di accordi vigenti di secondo livello ;
- ✓ acquisita la contrattazione aziendale di riferimento, nel successivo parere trasmesso il 2 marzo 2023, prot. az. n. 4067, lo studio legale ha condotto un esame analitico di tutti i possibili emolumenti aziendali rilevanti per il ricalcolo della retribuzione feriale;
- ✓ terminato il periodo di agitazione sindacale, il confronto con le organizzazioni Sindacali è ripreso, pur se a tavoli separati, nello scorso mese di aprile e, ad alcuni degli incontri, hanno partecipato anche i legali delle OO.SS.);
- ✓ cronologicamente, nel corso delle lunghe trattative si sono tenuti specifici incontri il 21 aprile 2023 (con FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL e SINAI), il 26 aprile 2023 (con FIT-CISL e

FAISA-CISAL), il 2 maggio 2023 (con FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL e SINAI) ed il 15 maggio 2023 (con FIT-CISL e FAISA-CISAL).

- ✓ la trattativa è successivamente ripresa nel mese di ottobre e si è conclusa con la sottoscrizione di due Accordi sindacali, aventi analogo contenuto, raggiunti rispettivamente l'11 ottobre 2023 con le OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO e SINAI (**All. 1**) ed il successivo 13 ottobre 2023 con l'O.S. di FIT-CISL (**All. 2**). L'accordo non è stato sottoscritto dall'O.S. della FAISA- CISAL ed il Segretario aziendale con propria nota del 16 ottobre 2023, prot. az. n. 17.035 (**All. 3**), ha rappresentato le motivazioni della non condivisione;

- ✓ in sintesi, con gli Accordi sottoscritti è stato stabilito quanto segue:

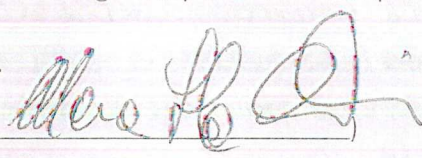
- corresponsione, a titolo transattivo, a ciascun aderente, della somma lorda onnicomprensiva di:
 - € 8,00 x 24 gg. annui, per un periodo massimo di 10 anni, in favore del personale che svolge (o ha svolto) mansioni riconducibili ai profili ricompresi nelle Aree professionali 2^a e 3^a rientranti nell'area operativa esercizi - sezione automobilistico ex CCNL 27.11.2000. In particolare, le mansioni riconducibili ai profili su menzionati di cui all'Area Professionale Terza (cioè Operatori di esercizio e Collaboratori di esercizio) sono quelle di guida in linea, manovratore, verificatore, capolinea, attività di soccorso in linea (quest'ultima solamente per il periodo in cui è rimasta sotto la gestione dell'esercizio);
 - € 3,00 x 24 gg. annui, per un periodo massimo di 10 anni, per il restante personale;
 - applicazione, per il calcolo individuale della somma, del criterio pro-quota delle mansioni svolte nel periodo di riferimento;
 - quantificazione della somma secondo i criteri di cui alle lettere c) e d) degli accordi raggiunti;
 - erogazione della somma previa formalizzazione di un verbale di conciliazione in sede protetta, con rinuncia da parte dei dipendenti ad ogni pretesa, diritto e azione connessi e/o derivanti dalla retribuzione ferie e dal suo ricalcolo sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione;
 - riconoscimento, in aggiunta alla somma come sopra determinata, di un ulteriore importo di € 100,00, oltre Cpa e IVA, se dovuta, a titolo di contributo spese legali, in favore di quei lavoratori che hanno fatto pervenire reclamo (gerarchico o di altra natura) all'Azienda, tramite avvocato, sempre che la conciliazione individuale venga sottoscritta in sede protetta entro il 30/11/2023. In tal caso la somma sarà

riconosciuta al lavoratore con distrazione del pagamento da parte dell'azienda direttamente a favore del suo avvocato;

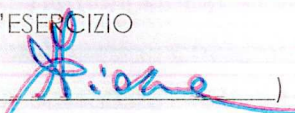
- erogazione dell'importo di cui sopra con le retribuzioni del mese successivo a quello di sottoscrizione del verbale di conciliazione.
- ✓ al riguardo è stato già emesso comunicato informativo al personale, rappresentando che gli importi individuali, come quantificati dall'Area Risorse Umane sulla scorta dei criteri condivisi con le OO.SS., potranno essere visionati da ciascun lavoratore tramite la propria area riservata della bacheca aziendale;
- ✓ inoltre, con nota del 19 ottobre scorso (prot. az. n. 17251), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di legale rappresentante della Società, ha già richiesto all'ASSTRA, quale associazione datoriale, l'emissione di specifiche deleghe per l'individuazione dei conciliatori aziendali.

Tanto premesso, si propone di ratificare gli accordi succitati raggiunti con le OO.SS. a chiusura transattiva della vicenda in oggetto, dando mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti per la loro completa attuazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti )

IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO

(Ing. Mauro Piazza )

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo )

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;
- visti gli Accordi di secondo livello raggiunti, allegati alla presente deliberazione;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- ❑ di prendere atto di quanto sopra e ratificare gli Accordi sindacali, aventi ad oggetto la vertenza sul ricalcolo della retribuzione feriale, sottoscritti rispettivamente l'11 ottobre 2023 con le OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL AUTOFERRO e SINAI ed il successivo 13 ottobre 2023 con l'O.S. di FIT-CISL, entrambi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- ❑ di dare mandato alla Direzione Generale ed agli Uffici competenti di curare tutti gli adempimenti successivi, ai fini della formalizzazione delle transazioni individuali in sede di conciliazione sindacale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2113, comma IV c.c. e degli artt. 411, comma III e 412 c.p.c..

VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 12,00 si celebra la riunione con le OO.SS. Filt-CGIL, UILTrasporti, UGL-Autoferrotranvieri e SINAI, avente ad oggetto la possibile definizione della vertenza sulla retribuzione feriale.

Per l'azienda sono presenti il C.d.A. nella persona del Presidente avv. Giorgia Gira, della Vice Presidente dott.sa Ilaria Piazzolla e del Consigliere Dott. Francesco Scarinci, il Direttore Generale f.f., Dott. Piero Carallo, il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, il Capo Area Esercizio, P.i. Cosimo Russo, l'Avv. Paola Rubini e l'Avv. Antonella Loiacono.

Per le OO.SS., invece, sono presenti i seguenti rappresentanti sindacali:

per la Filt-CGIL: Sigg.ri Enrico Dragone, Pietro Cecere e Rosa De Benedittis;

per la UIL-Trasporti: Sigg.ri Antonio Schiano Lomoriello e Giuseppe Fumarola;

per l'UGL-Autoferrotranvieri: Sigg.ri Riccardo Lupoli, Andrea Basile e Cataldo Di Ponzio, con delega dall'avv. MARIO Soggia via e-mail che viene trasmessa all'azienda;

per il SINAI: Sig. Giovanni Giorgino e Francesco Albanese;

Sono inoltre presenti, per conto dei lavoratori, gli Avvocati Remo Pezzuto e Guglielmo De Feis.

In prosieguo delle riunioni già occorse, dopo ampia discussione le parti raggiungono l'accordo alle seguenti condizioni:

- a) Corresponsione, a titolo transattivo, della somma lorda onnicomprensiva di € 8,00 x 24 gg. annui (€ 192,00) in favore del personale che svolge (o ha svolto) mansioni riconducibili ai profili ricompresi nelle aree professionali 2° e 3° rientranti nell'area operativa esercizio: sezione automobilistico CCNL 27.11.2000; e di € 3,00 x 24 gg. annui (€ 72,00) per il restante personale. In particolare le mansioni riconducibili ai profili su menzionati di cui all'Area

Professionale Terza (cioè operatori di esercizio e collaboratori di esercizio) sono quelle di guida in linea, manovratore, verificatore, capolinea, attività di soccorso in linea (quest'ultima solamente per il periodo in cui è rimasta sotto la gestione dell'esercizio);

- b) per l'individuazione della somma spettante al singolo lavoratore si considerano, pro quota, le mansioni effettivamente svolte nel periodo di calcolo;
- c) corresponsione della somma onnicomprensiva lorda per anno di cui al punto a), moltiplicata per il numero di anni fino ad un massimo di 10 anni (assunto a parametro meramente convenzionale per il calcolo della somma da offrire a titolo transattivo al lavoratore), da individuare convenzionalmente a seconda dell'anzianità di servizio aziendale del singolo lavoratore maturata, a ritroso, dal 30.06.2022; sicchè l'importo massimo spetterà ai lavoratori con almeno 10 anni di anzianità di servizio come sopra determinata al 30.06.2022, mentre ai lavoratori con anzianità di servizio aziendale inferiore ai 10 anni, l'importo spettante al titolo in parola sarà calcolato moltiplicando l'importo della somma lorda onnicomprensiva di cui al punto a) – da stabilire secondo quanto previsto al punto b) – per il numero di anni di anzianità di servizio aziendale posseduti alla predetta data; detta somma è riconosciuta a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa afferente al trattamento di retribuzione ferie eventualmente maturato sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- d) ai fini della quantificazione degli importi da offrire al lavoratore per ciascun anno di anzianità aziendale, se inferiore ai 10 anni come sopra determinata, gli importi spettanti per anno, determinati secondo le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui innanzi, sono riproporzionati in

dodicesimi e moltiplicati per i mesi di anzianità maturati se l'anno di anzianità non è compiuto. Un mese di anzianità viene maturato dopo il 15° giorno lavorato;

- e) in aggiunta alle somme come sopra determinate, sarà erogata l'ulteriore somma di € 100,00 oltre Cpa e IVA se dovuta, a titolo di contributo spese legali, in favore dei lavoratori che hanno fatto pervenire reclamo (gerarchico o di altra natura) all'azienda, tramite avvocato, sempre che la conciliazione individuale venga sottoscritta in sede protetta entro il 30/11/2023; la somma sarà riconosciuta al lavoratore con distrazione del pagamento da parte dell'azienda al suo avvocato; quest'ultimo farà pervenire all'azienda entro il 22.10.2023 elenco dei lavoratori assistiti con indicazione dei propri dati e del proprio regime fiscale per il pagamento;
- f) fermo quanto sopra alla precedente lettera e), le spese legali restano integralmente compensate tra azienda e lavoratore, con rinuncia del difensore eventualmente incaricato al vincolo di solidarietà;
- g) ciascun lavoratore potrà vedersi riconoscere l'importo così come complessivamente determinato ove sottoscriva verbale di conciliazione in sede protetta, rinunciando ad ogni pretesa, diritto e azione connessi e/o derivanti dalla retribuzione ferie e dal suo ricalcolo sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- h) il pagamento dell'importo così concordato avverrà con la busta paga del mese successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- i) al fine di agevolare la firma delle conciliazioni individuali in una sede unica e più facile da raggiungere per i lavoratori, le OO.SS. con il presente accordo indicano quale sede protetta la "sala sindacale" sita presso la sede legale della società.

Alle ore 13:05 la riunione è sciolta.

Per l'Azienda

Avv. Giorgia Gira

Dott.ssa Ilaria Pizzolla

Dott. Francesco Scarinci

Dott. Pietro Carallo

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

P.i. Cosimo Russo

Avv. Antonella Loiacono

Avv. Paola Rubini

Per le OO.SS.

Filt-CGIL: Sigg.ri Enrico Dragone, Pietro Cecere e Rosa De Benedittis

UIL Trasporti: Sigg.ri Antonio Schiano Lomoriello e Giuseppe Fumarola

UGL Autoferrotranvieri: Sigg.ri Riccardo Lupoli, Andrea Basile e Cataldo Di

Ponzio

SINAI: Sig. Giovanni Giordano e sig. Francesco Albanese

Avv. Remo Pezzuto

Avv. Guglielmo De Feis

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(ex art. 2113, c. 4 c.c.; art. 411, c. 3 c.p.c.)

L'anno 2023 il giorno ____ del mese di ____, presso ____, tra le parti: il sig. ____ (CF. ____), (d'ora in poi "lavoratore"), nato a ____ e residente in ____, alla via ____, assistito da ____ e Kyma Mobilità S.p.A., con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, P.IVA. 00146330733, in persona di ____ in qualità di ____, giusta ____ (d'ora in poi anche la "Società"), alla presenza dei sig.ri ____ e ____, nella loro qualità, rispettivamente, di rappresentante e conciliatore della ____ e di rappresentante sindacale di fiducia nonché conciliatore dell'O.S. ____, è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale della controversia insorta tra le parti sopra indicate.

I conciliatori presenti hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma IV c.c. e degli artt. 411, comma III e 412 c.p.c. come modificati dalla L. 533/73 ed ha quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia che ha dato esito positivo.

PREMESSO CHE

- a) il sig. ____ è (oppure è stato) dipendente aziendale dal ____ con contratto ____ e profilo professionale di ____, par. ____, CCNL Autoferrotranvieri;
- b) il lavoratore ha proposto reclamo gerarchico in data ____ (oppure, per chi non avesse ancora proposto reclamo gerarchico: "ha rappresentato alla società la propria volontà di ricorrere al Giudice del lavoro") per ottenere la riliquidazione del trattamento ricevuto durante le giornate di ferie sin qui godute (oppure godute fino alla cessazione del rapporto di lavoro) e l'accertamento del suo diritto a vedersi riconoscere, per i giorni di ferie, una retribuzione paragonabile a quella ordinaria percepita per i giorni di svolgimento dell'attività lavorativa, con riconoscimento, perciò, dell'incidenza nella retribuzione per ferie, dei compensi e/o indennità e/o emolumenti tutti percepiti nelle giornate lavorate;
- c) la Società contesta la fondatezza della pretesa avanzata dal lavoratore rappresentando di aver sempre regolarmente erogato al medesimo la retribuzione prevista dalla legge e dal contratto collettivo;

- d) in data 10.05.2022 è stato sottoscritto l'Accordo nazionale che, all'art. 4, ha rivisto il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie, prevedendo l'introduzione della c.d. "indennità retribuzione ferie", a decorrere dall'1.07.2022, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi esclusivamente nelle giornate di ferie stabilite dall'art. 10 comma 1 CCNL 12.03.1980, come modificato dall'art. 5 CCNL 27.11.2000 e dal medesimo art. 4 cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
- e) in data _____, quindi, la Società e le RSA delle OO.SS. _____, senza alcun riconoscimento delle reciproche pretese, hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni per definire la vertenza insorta anche per il pregresso, condividendo i termini della proposta da sottoporre ai singoli lavoratori;
- f) in data _____ il Lavoratore ha quindi manifestato il proprio interesse ad aderire alla suddetta proposta, illustrata nel verbale di accordo del _____ su citato;
- g) le parti, dunque, anche al fine di dirimere la controversia insorta, evitare l'alea ed i costi dell'eventuale giudizio, nonché prevenire future controversie legate all'oggetto della pretesa, all'esito delle trattative di bonario componimento intercorse hanno raggiunto il seguente accordo conciliativo.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto, con forza di patto espresso.
2. Kyma, in persona di _____ ed in applicazione dell'accordo sindacale del _____ di cui in premessa – in particolare di quanto previsto alle lettere _____ dell'accordo stesso – offre al Lavoratore, senza alcun riconoscimento dell'avversa pretesa e a mero titolo transattivo novativo, la corresponsione di una somma lorda di € _____, a saldo e stralcio di ogni pretesa afferente al trattamento di retribuzione ferie eventualmente maturato sino alla data di sottoscrizione del presente verbale.
3. Kyma s'impegna a corrispondere la somma di cui al punto che precede con la busta paga del mese di _____, a mezzo di bonifico bancario sul c.c. intestato al sig. _____ presso _____, contraddistinto dal seguente iban _____.
4. Il lavoratore accetta le condizioni di cui ai punti 2 e 3 di cui innanzi e per l'effetto rinuncia espressamente ad ogni diritto, azione e/o pretesa connessi e/o derivanti, direttamente e indirettamente, dal trattamento retributivo previsto per le giornate di ferie

maturate fino alla sottoscrizione del presente verbale (e dalla chiesta inclusione nel medesimo trattamento dell'incidenza di indennità nazionali e/o aziendali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo _____), dichiarando espressamente di non aver null'altro a pretendere dalla società in relazione alla medesima questione.

5. Kyma, in persona di _____, accetta le rinunce di cui al precedente punto.
6. Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.
7. L'avv. _____ sottoscrive il presente verbale per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F.
8. Le parti confermano che il presente atto interviene a titolo di composizione transattiva della materia del contendere e senza alcun riconoscimento della legittimità della pretesa. Le somme sono quindi corrisposte a titolo novativo per integrare gli estremi delle reciproche concessioni e come controprestazione della rinuncia alla pretesa.
9. Inoltre, ogni clausola del presente accordo deve ritenersi essenziale ed inderogabile, così da costituire un unico contesto con le altre, onde il venir meno dell'efficacia di una qualsiasi delle stesse comporterà la caducazione dell'intero accordo; in particolare, il Lavoratore accetta che l'esercizio di qualsiasi eccezione fondata sull'inefficacia del presente atto debba essere preceduto, quale condizione di proponibilità dell'azione, dalla restituzione a Kyma della somma di cui al punto 2, ove già percepita.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto della intervenuta amichevole e definitiva conciliazione e il lavoratore dichiara di essere stato espressamente preavvertito degli effetti definitivamente abdicativi dei suoi diritti derivanti dalla presente conciliazione e della non impugnabilità di essa a norma dell'art. 2113 c.c., ult. co., e dell'art. 411 c.p.c. e di esserne pienamente consapevole e di accettarla.
11. In particolare, il Lavoratore in epigrafe indicato dichiara espressamente di: aver ricevuto effettiva assistenza da parte degli organi della conciliazione ed in particolar modo da parte del rappresentante sindacale in epigrafe cui ha conferito espresso mandato; di aver compreso e, quindi, di essere pienamente consapevole - a fronte della richiamata attività di assistenza - dell'oggetto e dell'entità delle rinunce oggi sottoscritte nonché delle conseguenze di tali rinunce nell'alveo della sua sfera giuridica; di essere stato integralmente soddisfatto dagli organi della conciliazione in ordine ad ogni sua richiesta di informazione e/o approfondimento.

12. Le parti si impegnano ad osservare la più stretta riservatezza in ordine alla presente transazione ed ai dati, informazioni e notizie in essa contenuti: è fatto, pertanto, loro divieto di divulgare, far conoscere o comunicare a terzi il contenuto del presente accordo nonché modalità e contenuti dell'accordo.

13. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali UE 2016/679-GDPR, i dati personali contenuti in questo verbale di conciliazione in sede sindacale (contenente rinunce), saranno trattati con strumenti informatici e su supporto cartaceo. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall'obbligo di legge. Le operazioni di trattamento saranno effettuate da Addetti al trattamento, soggetti autorizzati dai Titolari all'assolvimento di tali compiti opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Gli Addetti al trattamento si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale nonché i fatti avvenuti in costanza del rapporto di lavoro in questione alle dipendenze della Kyma Mobilità S.p.A. - Titolari autonomi del trattamento sono:

- _____ . Il dato di contatto ai fini delle disposizioni del regolamento 679/2016 è: _____.
- Organizzazione Sindacale: _____ dati personali potranno essere comunicati, come da informativa data da _____, solo a soggetti pubblici per l'eventuale deposito di legge e non saranno diffusi a terzi. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ai fini della suddetta finalità e nei termini previsti dalla legge. I soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del GDPR rivolgendosi ai recapiti di _____ oppure inviando una richiesta alla mail _____.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Data _____

Il lavoratore

per Kyma Mobilità spa

Avv. _____

VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 15,00 si celebra la riunione con le OO.SS. Fit CISL e FAISA CISAL, avente ad oggetto la possibile definizione della vertenza sulla retribuzione feriale.

Per l'azienda sono presenti il C.d.A. nella persona del Presidente avv. Giorgia Gira, della Vice Presidente dott.sa Ilaria Piazzolla e del Consigliere Dott. Francesco Scarinci, il Direttore Generale f.f., Dott. Piero Carallo, il Direttore Amministrativo f.f., dott.ssa Maria Fabiola Menenti, il Capo Area Esercizio, P.i. Cosimo Russo, l'Avv. Paola Rubini e l'Avv. Antonella Loiacono.

Per le OO.SS., invece, sono presenti i seguenti rappresentanti sindacali:

per la FIT CISL: sig.ri Vito Squicciarini, Vincenzo Galletta, D'Arcangelo Marcello;

FAISA CISAL: Sig.ri Pietro Greco, Giuseppe Rochira e Giuseppe Cavallo;

E' inoltre presente, per conto dei lavoratori, l'avv. Roberto Leoncini.

In prosieguo delle riunioni già occorse, dopo ampia discussione le parti raggiungono l'accordo alle seguenti condizioni:

- a) Corresponsione, a titolo transattivo, della somma lorda onnicomprensiva di € 8,00 x 24 gg. annui (€ 192,00) in favore del personale che svolge (o ha svolto) mansioni riconducibili ai profili ricompresi nelle aree professionali 2^a e 3^a rientranti nell'area operativa esercizio: sezione automobilistico CCNL 27.11.2000; e di € 3,00 x 24 gg. annui (€ 72,00) per il restante personale. In particolare le mansioni riconducibili ai profili su menzionati di cui all'Area Professionale Terza (cioè operatori di esercizio e collaboratori di esercizio) sono quelle di guida in linea, manovratore, verificatore, capolinea, attività

di soccorso in linea (quest'ultima solamente per il periodo in cui è rimasta sotto la gestione dell'esercizio);

- b) per l'individuazione della somma spettante al singolo lavoratore si considerano, pro quota, le mansioni effettivamente svolte nel periodo di calcolo;
- c) corresponsione della somma onnicomprensiva lorda per anno di cui al punto a), moltiplicata per il numero di anni fino ad un massimo di 10 anni (assunto a parametro meramente convenzionale per il calcolo della somma da offrire a titolo transattivo al lavoratore), da individuare convenzionalmente a seconda dell'anzianità di servizio aziendale del singolo lavoratore maturata, a ritroso, dal 30.06.2022; sicchè l'importo massimo spetterà ai lavoratori con almeno 10 anni di anzianità di servizio come sopra determinata al 30.06.2022, mentre ai lavoratori con anzianità di servizio aziendale inferiore ai 10 anni, l'importo spettante al titolo in parola sarà calcolato moltiplicando l'importo della somma lorda onnicomprensiva di cui al punto a) – da stabilire secondo quanto previsto al punto b) - per il numero di anni di anzianità di servizio aziendale posseduti alla predetta data; detta somma è riconosciuta a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa afferente al trattamento di retribuzione ferie eventualmente maturato sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- d) ai fini della quantificazione degli importi da offrire al lavoratore per ciascun anno di anzianità aziendale, se inferiore ai 10 anni come sopra determinata, gli importi spettanti per anno, determinati secondo le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui innanzi, sono riproporzionati in

dodicesimi e moltiplicati per i mesi di anzianità maturati se l'anno di anzianità non è compiuto. Un mese di anzianità viene maturato dopo il 15° giorno lavorato;

- e) in aggiunta alle somme come sopra determinate, sarà erogata l'ulteriore somma di € 100,00 oltre Cpa e IVA se dovuta, a titolo di contributo spese legali, in favore dei lavoratori che hanno fatto pervenire reclamo (gerarchico o di altra natura) all'azienda, tramite avvocato, sempre che la conciliazione individuale venga sottoscritta in sede protetta entro il 30/11/2023; la somma sarà riconosciuta al lavoratore con distrazione del pagamento da parte dell'azienda al suo avvocato; quest'ultimo farà pervenire all'azienda entro il 22.10.2023 elenco dei lavoratori assistiti con indicazione dei propri dati e del proprio regime fiscale per il pagamento;
- f) fermo quanto sopra alla precedente lettera e), le spese legali restano integralmente compensate tra azienda e lavoratore, con rinuncia del difensore eventualmente incaricato al vincolo di solidarietà;
- g) ciascun lavoratore potrà vedersi riconoscere l'importo così come complessivamente determinato ove sottoscriva verbale di conciliazione in sede protetta, rinunciando ad ogni pretesa, diritto e azione connessi e/o derivanti dalla retribuzione ferie e dal suo ricalcolo sino alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- h) il pagamento dell'importo così concordato avverrà con la busta paga del mese successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;
- i) al fine di agevolare la firma delle conciliazioni individuali in una sede unica e più facile da raggiungere per i lavoratori, le OO.SS. con il presente

accordo indicano quale sede protetta la "sala sindacale" sita presso la sede legale della società.

Alle ore 16:20 la riunione è sciolta.

Per l'Azienda

Avv. Giorgia Gira

Dott.ssa Ilaria Pizzolla

Dott. Francesco Scarinci

Dott. Pietro Carallo

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

P.i. Cosimo Russo

Avv. Antonella Loiacono

Avv. Paola Rubini

Per le OO.SS.

FIT CISL: sig.ri Vito Squiccianni, Vincenzo Galletta, D'Arcangelo Marcello

FAISA CISAL: Sig.ri Pietro Greco, Giuseppe Rochira e Giuseppe Cavallo;

Avv. Roberto Leoncini

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(ex art. 2113, c. 4 c.c.; art. 411, c. 3 c.p.c.)

L'anno 2023 il giorno ____ del mese di ____, presso ____, tra le parti: il sig. ____ (CF. ____), (d'ora in poi "lavoratore"), nato a ____ e residente in ____, alla via ____, assistito da ____ e Kyma Mobilità S.p.A., con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, P.IVA. 00146330733, in persona di ____ in qualità di ____, giusta ____ (d'ora in poi anche la "Società"), alla presenza dei sig.ri ____ e ____, nella loro qualità, rispettivamente, di rappresentante e conciliatore della ____ e di rappresentante sindacale di fiducia nonché conciliatore dell'O.S. ____, è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale della controversia insorta tra le parti sopra indicate.

I conciliatori presenti hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma IV c.c. e degli artt. 411, comma III e 412 c.p.c. come modificati dalla L. 533/73 ed ha quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia che ha dato esito positivo.

PREMESSO CHE

- a) il sig. ____ è (oppure è stato) dipendente aziendale dal ____ con contratto ____ e profilo professionale di ____, par. ____, CCNL Autoferrotranvieri;
- b) il lavoratore ha proposto reclamo gerarchico in data ____ (oppure, per chi non avesse ancora proposto reclamo gerarchico: "ha rappresentato alla società la propria volontà di ricorrere al Giudice del lavoro") per ottenere la riliquidazione del trattamento ricevuto durante le giornate di ferie sin qui godute (oppure godute fino alla cessazione del rapporto di lavoro) e l'accertamento del suo diritto a vedersi riconoscere, per i giorni di ferie, una retribuzione paragonabile a quella ordinaria percepita per i giorni di svolgimento dell'attività lavorativa, con riconoscimento, perciò, dell'incidenza nella retribuzione per ferie, dei compensi e/o indennità e/o emolumenti tutti percepiti nelle giornate lavorate;
- c) la Società contesta la fondatezza della pretesa avanzata dal lavoratore rappresentando di aver sempre regolarmente erogato al medesimo la retribuzione prevista dalla legge e dal contratto collettivo;

- d) in data 10.05.2022 è stato sottoscritto l'Accordo nazionale che, all'art. 4, ha rivisto il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie, prevedendo l'introduzione della c.d. "indennità retribuzione ferie", a decorrere dall'1.07.2022, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi esclusivamente nelle giornate di ferie stabilite dall'art. 10 comma 1 CCNL 12.03.1980, come modificato dall'art. 5 CCNL 27.11.2000 e dal medesimo art. 4 cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
- e) in data _____, quindi, la Società e le RSA delle OO.SS. _____, senza alcun riconoscimento delle reciproche pretese, hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni per definire la vertenza insorta anche per il pregresso, condividendo i termini della proposta da sottoporre ai singoli lavoratori;
- f) in data _____ il Lavoratore ha quindi manifestato il proprio interesse ad aderire alla suddetta proposta, illustrata nel verbale di accordo del _____ su citato;
- g) le parti, dunque, anche al fine di dirimere la controversia insorta, evitare l'alea ed i costi dell'eventuale giudizio, nonché prevenire future controversie legate all'oggetto della pretesa, all'esito delle trattative di bonario componimento intercorse hanno raggiunto il seguente accordo conciliativo.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto, con forza di patto espresso.
2. Kyma, in persona di _____ ed in applicazione dell'accordo sindacale del _____ di cui in premessa – in particolare di quanto previsto alle lettere _____ dell'accordo stesso – offre al Lavoratore, senza alcun riconoscimento dell'avversa pretesa e a mero titolo transattivo novativo, la corresponsione di una somma lorda di € _____, a saldo e stralcio di ogni pretesa afferente al trattamento di retribuzione ferie eventualmente maturato sino alla data di sottoscrizione del presente verbale.
3. Kyma s'impegna a corrispondere la somma di cui al punto che precede con la busta paga del mese di _____, a mezzo di bonifico bancario sul c.c. intestato al sig. _____ presso _____, contraddistinto dal seguente iban _____.
4. Il lavoratore accetta le condizioni di cui ai punti 2 e 3 di cui innanzi e per l'effetto rinuncia espressamente ad ogni diritto, azione e/o pretesa connessi e/o derivanti, direttamente e indirettamente, dal trattamento retributivo previsto per le giornate di ferie

maturate fino alla sottoscrizione del presente verbale (e dalla chiesta inclusione nel medesimo trattamento dell'incidenza di indennità nazionali e/o aziendali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo _____), dichiarando espressamente di non aver null'altro a pretendere dalla società in relazione alla medesima questione.

5. Kyma, in persona di _____, accetta le rinunce di cui al precedente punto.
6. Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.
7. L'avv. _____ sottoscrive il presente verbale per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F.
8. Le parti confermano che il presente atto interviene a titolo di composizione transattiva della materia del contendere e senza alcun riconoscimento della legittimità della pretesa. Le somme sono quindi corrisposte a titolo novativo per integrare gli estremi delle reciproche concessioni e come controprestazione della rinuncia alla pretesa.
9. Inoltre, ogni clausola del presente accordo deve ritenersi essenziale ed inderogabile, così da costituire un unico contesto con le altre, onde il venir meno dell'efficacia di una qualsiasi delle stesse comporterà la caducazione dell'intero accordo; in particolare, il Lavoratore accetta che l'esercizio di qualsiasi eccezione fondata sull'inefficacia del presente atto debba essere preceduto, quale condizione di proponibilità dell'azione, dalla restituzione a Kyma della somma di cui al punto 2, ove già percepita.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto della intervenuta amichevole e definitiva conciliazione e il lavoratore dichiara di essere stato espressamente preavvertito degli effetti definitivamente abdicativi dei suoi diritti derivanti dalla presente conciliazione e della non impugnabilità di essa a norma dell'art. 2113 c.c., ult. co., e dell'art. 411 c.p.c. e di esserne pienamente consapevole e di accettarla.
11. In particolare, il Lavoratore in epigrafe indicato dichiara espressamente di: aver ricevuto effettiva assistenza da parte degli organi della conciliazione ed in particolar modo da parte del rappresentante sindacale in epigrafe cui ha conferito espresso mandato; di aver compreso e, quindi, di essere pienamente consapevole – a fronte della richiamata attività di assistenza - dell'oggetto e dell'entità delle rinunce oggi sottoscritte nonché delle conseguenze di tali rinunce nell'alveo della sua sfera giuridica; di essere stato integralmente soddisfatto dagli organi della conciliazione in ordine ad ogni sua richiesta di informazione e/o approfondimento.

12. Le parti si impegnano ad osservare la più stretta riservatezza in ordine alla presente transazione ed ai dati, informazioni e notizie in essa contenuti: è fatto, pertanto, loro divieto di divulgare, far conoscere o comunicare a terzi il contenuto del presente accordo nonché modalità e contenuti dell'accordo.

13. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali UE 2016/679-GDPR, i dati personali contenuti in questo verbale di conciliazione in sede sindacale (contenente rinunce), saranno trattati con strumenti informatici e su supporto cartaceo. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall'obbligo di legge. Le operazioni di trattamento saranno effettuate da Addetti al trattamento, soggetti autorizzati dai Titolari all'assolvimento di tali compiti opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Gli Addetti al trattamento si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale nonché i fatti avvenuti in costanza del rapporto di lavoro in questione alle dipendenze della Kyma Mobilità S.p.A. - Titolari autonomi del trattamento sono:

- _____ . Il dato di contatto ai fini delle disposizioni del regolamento 679/2016 è: _____.
- Organizzazione Sindacale: _____ dati personali potranno essere comunicati, come da informativa data da _____, solo a soggetti pubblici per l'eventuale deposito di legge e non saranno diffusi a terzi. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ai fini della suddetta finalità e nei termini previsti dalla legge. I soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del GDPR rivolgendosi ai recapiti di _____ oppure inviando una richiesta alla mail _____.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Data _____

Il lavoratore

per Kyma Mobilità spa

Avv. _____



FAISA-CISAL

Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri

SEGRETERIA AZIENDALE

VIA ROMA 12 TARANTO

sede distaccata Via De Gasperi 144 Mottola Ta

faisa_cisal_taranto@virgilio.it

faisacisaltaranto@legalmail.it

Spett.le Kyma Mobility
Via Cesare Battisti 657
Taranto

Al Presidente
Avv. Giorgia Gira

Oggetto: mancata sottoscrizione verbale di accordo del 13 ottobre 2023.

Il sottoscritto Rochira Giuseppe, nella qualità di segretario aziendale e componente della struttura provinciale della FAISA CISAL di Taranto, in riferimento alla nota del 06 ottobre 2023 a firma della Faisa e della Fit, al verbale di accordo del 13 Ottobre 2023 (prot. 1687 dell'11/10/2023), facendo seguito ai poteri rappresentativi conferitimi dalla legge ed alle riserve di adesione espressamente formulate, dichiaro in nome e per conto dei miei iscritti, giusto direttivo tenutosi in data 16 ottobre 2023 ore 15.00 c/o sala sindacale Kyma Mobility di Via Cesare Battisti 657 di **rigettare** il verbale di accordo così come proposto in quanto lo stesso è privo di indicazioni e valori ben precisi da sottoporre e condividere con i diretti interessati, che l'accordo per così come composto non rispetta il principio **dell'equo trattamento** tra il personale di **esercizio, sosta, officina ed amministrativo** considerando, inoltre che, a partire dalla data del 30 giugno 2022 il lavoratore, in presenza di giornata di congedo, inquadrato in qualsiasi settore ed area, percepisce di fatto il valore di 8,00 € giornaliero; per le ragioni su esposte non si comprende la differenza di trattamento.

Tanto si deve per giusta informazione e competenza.

Taranto li 16.10.2023

Il Segretario Aziendale Faisa Cisol

Taranto
Rochira Giuseppe

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: mancato accordo indennità ferie

Mittente: "Per conto di: faisacisaltaranto@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 16/10/2023, 20:34

A: amat <Kymamobilita@pec.Kymamobilita.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/10/2023 alle ore 20:34:18 (+0200) il messaggio "mancato accordo indennità ferie" è stato inviato da "faisacisaltaranto@legalmail.it" indirizzato a:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 2157D42A.02554EB3.39C476D3.36106110.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 16/10/2023 at 20:34:18 (+0200) the message "mancato accordo indennità ferie" was sent by "faisacisaltaranto@legalmail.it" and addressed to:

kymamobilita@pec.kymamobilita.it

The original message is attached.

Message ID: 2157D42A.02554EB3.39C476D3.36106110.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: mancato accordo indennità ferie

Mittente: faisacisaltaranto <faisacisaltaranto@legalmail.it>

Data: 16/10/2023, 20:34

A: amat <Kymamobilita@pec.Kymamobilita.it>

--

Cisal

— Allegati: —

postacert.eml	2,2 MB
manacata sottoscrizione verbale di accordo ferie pregresse.pdf	1,6 MB
daticert.xml	871 bytes